

REGOLAMENTO REACH

registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione
dell'uso delle sostanze chimiche

Guida UCIF all'applicazione per il settore degli impianti per il trattamento delle superfici



Unione Costruttori
Impianti di Finitura



ANIMA[®]



Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

Riproduzione vietata

INTRODUZIONE

introduzione

Cosa è il Regolamento REACH	5
Le sostanze coinvolte	7
La registrazione delle sostanze chimiche	9
La pre-registrazione delle sostanze chimiche	11
Gli attori coinvolti	13
Chi deve registrare	14
Procedura di pre-registrazione di sostanze o preparati	15
Procedura di pre-registrazione di sostanze rilasciate da articoli	16
La procedura di autorizzazione	17

il regolamento reach per ucif

Applicazione del REACH al settore degli impianti per il trattamento delle superfici	20
Impatti del regolamento REACH per gli utilizzatori a valle	21
Le schede di sicurezza	24
Principali compiti dei produttori	26
Principali compiti degli utilizzatori	28
Schema riepilogativo	29

REGOLAMENTO

cosa è il regolamento reach

Il Regolamento 1907/2006 REACH (acronimo di *Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals*) è il sistema integrato unico di registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche, **entrato in vigore il 1° giugno 2007**. Trattandosi di un regolamento Europeo non necessita di essere trasposto nell'ordinamento nazionale ed è dunque immediatamente applicabile e valido in tutti gli stati dell'Unione Europea.

Obiettivo principale del REACH è aumentare la protezione della salute umana ed ambientale attraverso una migliore e più rapida identificazione delle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche; allo stesso tempo mira ad aumentare la competitività dell'industria chimica europea prevenendo la frammentazione del mercato interno ed aumentandone la trasparenza.

Il REACH prevede che prima di poter commercializzare una nuova sostanza chimica, il produttore o l'importatore della stessa effettui tutta una serie di studi per stabilirne l'eventuale pericolosità, i rischi per la salute e per l'ambiente, gli scenari di esposizione, ecc. Prima del REACH invece era compito della Pubblica Amministrazione dimostrare che una sostanza presentava gravi rischi per salute e ambiente e dunque non poteva essere commercializzata o utilizzata per certi usi.

Come regola generale, il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, da sole, contenute in preparati (miscela o soluzione composta di due o più sostanze) oppure contenute in un articolo; gli obblighi variano a seconda della pericolosità e dei quantitativi della sostanza prodotta o messa sul mercato europeo.

Pertanto il campo di applicazione del Regolamento copre circa 30.000 sostanze chimiche prodotte o importate in Europa; questi prodotti dovranno essere soggetti ad un esame sulla pericolosità ed inseriti in un database comune a tutti gli Stati membri.

Lo scopo del Regolamento REACH è definito nell'articolo 1 del Regolamento stesso:

1. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.

2. Il presente regolamento stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati definiti nell'articolo 3. Queste disposizioni si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati.

3. Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.□

LE SOSTANZE

le sostanze coinvolte

Come già accennato, il REACH si applica a tutte le sostanze, da sole, contenute in preparati oppure contenute in un articolo. Le condizioni variano a seconda della pericolosità e dei quantitativi della sostanza prodotta o messa sul mercato europeo:

- **quantità:** la quantità minima oltre la quale si applica la registrazione del REACH per una certa sostanza prodotta o importata in UE è 1 t all'anno per persona legale;
- **pericolosità:** le sostanze considerate pericolose sono incluse a prescindere dalla quantità.

Il Regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche esistenti sul mercato e a tutte le nuove sostanze, purché prodotte/importate o utilizzate in quantità superiore a una tonnellata anno. Il REACH prevede comunque delle esenzioni, specificate negli allegati IV e V del testo in vigore.

Nel testo del Regolamento i prodotti chimici sono distinti in sostanze e preparati: è da notare che i preparati sono generalmente considerati come mix di singole sostanze. A titolo di esempio le vernici sono considerate preparati.

Per sostanza si intende: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

Per preparato si intende: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

A seconda delle quantità prodotte/importate/utilizzate, a seconda che si tratti di sostanze già presenti sul mercato o di sostanze nuove, a seconda delle caratteristiche chimiche e di pericolosità delle sostanze stesse, il REACH prevede una serie di obblighi, via via sempre più pesanti, con date diverse di entrata in vigore, scadenzate a partire dal 1 giugno 2008.

Elemento fondante del Regolamento REACH è che esso pone a carico dell'industria la responsabilità della gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche e della trasmissione dell'appropriata informativa sulla sicurezza agli utilizzatori professionali e, per quanto riguarda le sostanze maggiormente pericolose, anche ai consumatori.

Lo strumento fondamentale per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento è la **registrazione di tutte le sostanze chimiche utilizzate in ambito industriale**.

Sono stati pertanto individuati compiti specifici a carico dei produttori e degli importatori che devono raccogliere informazioni circa le proprietà delle proprie sostanze chimiche e registrarle in un database centrale gestito dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA European Chemicals Agency) con base ad Helsinki.

Il REACH obbliga i produttori e importatori di sostanze a registrarle presso l'agenzia di Helsinki prima di poterle commercializzare. Ogni impresa che intenda produrre o importare una sostanza deve registrarla. Poiché i dossier necessari alla registrazione richiedono informazioni e studi che comportano tempi lunghi e notevoli risorse economiche, è prevista la possibilità per le imprese che desiderano registrare una stessa sostanza di cooperare allo scopo di co-finanziare gli studi. Una impresa che si affacciasse sul mercato successivamente dovendo comunque registrare la sostanza, può accedere agli studi già effettuati, pagando la propria parte a chi li ha finanziati in precedenza.

8

Un altro importante obiettivo del Regolamento REACH è la progressiva sostituzione delle sostanze più pericolose qualora siano identificate alternative adatte. Attraverso il REACH sarà pertanto possibile ottenere informazioni più numerose e più complete su:

- le proprietà pericolose dei prodotti manipolati;
- i rischi connessi ad un'esposizione;
- le misure di sicurezza da applicare;
- la modifica e l'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia di sostanze chimiche, eliminando l'attuale distinzione tra "nuove" sostanze e sostanze "esistenti". □

la registrazione delle sostanze chimiche

REGISTRAZIONE

Il Regolamento REACH prevede che tutte le sostanze chimiche per poter essere utilizzate e commercializzate in ambito industriale debbano essere registrate presso l'Agenzia Chimica Europea ECHA.

I preparati non devono essere registrati. I preparati sono soggetti al REACH in ragione delle loro sostanze costituenti, che devono essere registrate dai rispettivi produttori/importatori. La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori, l'obbligo di presentare all'Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l'obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

Il Regolamento REACH mantiene in vigore le attuali procedure di restrizione che hanno, invece, una portata generale e si applicano in tutto il territorio comunitario a tutti gli usi previsti; le restrizioni già adottate ai sensi della direttiva 76/769/CEE sono trasferite all'interno del Regolamento REACH ed elencate nell'allegato XVII.

Il REACH distingue le sostanze in due categorie:

- le sostanze “soggette ad un regime transitorio” - definizione all'articolo 3, punto 20 –e,
- tutte le altre (le sostanze cosiddette nuove) che non rientrano in tale definizione.

Una sostanza soggetta ad un regime transitorio è una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
- è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato


dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;

- è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004 prima dell'entrata in vigore del Regolamento REACH dal fabbricante o dall'importatore ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel Regolamento REACH, a condizione che ne sia fornita la prova documentale.

Gli obblighi di registrazione per le sostanze non soggette a regime transitorio entreranno in vigore il **1 giugno 2008**; mentre per le altre (sostanze chimiche soggette a regime transitorio) il primo obbligo a carico dei produttori e degli importatori è la **pre-registrazione** effettuabile tra il **1 giugno 2008 e il 1 dicembre 2008**.

10

Nella tabella sottostante sono indicate le principali scadenze per la registrazione previste dal Regolamento REACH.□



la pre-registrazione delle sostanze chimiche

La pre-registrazione delle sostanze chimiche soggette a regime transitorio consiste nella presentazione alla ECHA delle seguenti informazioni:

- nome della sostanza (incluso numero EINECS se disponibile);
- nome ed indirizzo del titolare;
- fascia di tonnellaggio della sostanza e termine previsto per la registrazione.

La pre-registrazione può essere fatta elettronicamente attraverso il portale REACH-IT sul sito dell' ECHA e sul sito verrà pubblicata la lista delle sostanze pre-registrate entro l'1 gennaio 2009. Tutte le aziende che non effettueranno la pre-registrazione dovranno sospendere la propria attività di produzione o di importazione a partire dal 1 dicembre 2008 fintanto che non presenteranno alla ACHA un fascicolo di registrazione completo comprendente la valutazione di tutti i rischi concernenti e le condizioni per un utilizzo sicuro e le prove a dimostrazione dell'utilizzo in regime di sicurezza della sostanza in oggetto. Per gli utilizzatori di sostanze chimiche è estremamente importante comunicare attivamente con i propri fornitori per assicurarsi che l'impiego che fanno della suddetta sostanza sia coperto dal fascicolo di registrazione compilato dai fornitori.

Tutte le nuove sostanze devono essere registrate prima di poter essere immesse sul mercato e la loro registrazione ha avuto inizio a partire dal 1 giugno 2008.

ECHA - AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

Per l'implementazione del Regolamento, la Commissione ha istituito l'Agenzia Europea per le sostanze chimiche ECHA. Con sede ad Helsinki, l'Agenzia sovrintende alle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea. Sul piano decisionale, l'Agenzia terrà conto di tutti i dati

tecnico-scientifici e delle migliori informazioni socio-economiche disponibili, divulgherà informazioni sulle sostanze chimiche e fornirà consulenze tecniche e scientifiche. L'Agenzia svolge il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal Regolamento REACH ed è l'organizzatore della banca dati per gestire i dati forniti per la registrazione delle sostanze, anche allo scopo di garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche.

I soggetti che avranno effettuato tale pre-registrazione potranno effettuare la successiva registrazione gradualmente. In particolare:

1 giugno 2008 - 1 dicembre 2008

fase di pre-registrazione

dal 1 gennaio 2009

pubblicazione nel sito dell'Agenzia delle sostanze soggette a regime transitorio che sono state pre-registrate

1 giugno 2008 - 30 novembre 2010

registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio che sono CMR (cancerogene, mutagene e tossiche) cat. 1 e 2 superiori a 1 t all'anno; R 50/53 (sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici) superiori a 100 t all'anno e altre sostanze superiori alle 1000 t all'anno

1 giugno 2008 - 31 maggio 2013

registrazione delle singole sostanze, preparati o rilasciate dagli articoli (e soggette a regime transitorio) in quantità superiori alle 100 t all'anno

1 giugno 2008 - 31 maggio 2018

registrazione delle singole sostanze, preparati o rilasciate dagli articoli (e soggette a regime transitorio) in quantità pari o superiore a 1 t all'anno.□

Gli attori coinvolti dal Regolamento sono i seguenti:

- **produttori di articoli:** ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno dell'UE;
- **fabbricanti di sostanze:** ogni persona fisica o giuridica che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE;
- **importatori:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione (da paesi Extra-UE) di sostanze, preparati o articoli; la fornitura di una sostanza/preparato/prodotto da uno Stato membro UE ad un altro Stato membro UE non è considerata importazione;
- **utilizzatori finali:** ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE diversa dal fabbricante o dall'importatore, che utilizza la sostanza nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali; i distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle;
- **distributori:** ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE compreso il rivenditore al dettaglio che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto componente ai fini della vendita.

REGISTRARE

chi deve registrare

Gli obblighi di registrazione variano a seconda del ruolo ricoperto all'interno della catena di approvvigionamento e dei quantitativi della sostanza in questione.

Esistono due casi possibili:

- produttori o importatori di sostanze, da sole oppure contenute in preparati;
- produttori o importatori di prodotti, nei quali le sostanze sono contenute: essi devono registrare ciascuna **sostanza rilasciata**;

Nel caso di un importatore di sostanze, se non esiste alcun rappresentante in Europa del produttore (non appartenente alla UE), esso sarà considerato un importatore e sarà quindi responsabile di portare avanti le procedure di registrazione se:

14

- importa una sostanza in quantità pari o superiore a 1 t all'anno, che verrà usata nel processo produttivo;
- importa una sostanza in quantità pari o superiore a 1 t all'anno, che verrà fornita a un cliente insieme con un prodotto;
- importa un prodotto che rilascia una sostanza e la sostanza è presente nel prodotto in quantità pari o superiore alla tonnellata all'anno;

Se invece è presente un rappresentante del produttore in Europa, l'importatore sarà considerato un utilizzatore finale e non dovrà portare avanti le procedure di registrazione.□

PRE-REGISTRAZIONE

procedura di pre-registrazione di sostanze o preparati

Il fabbricante di sostanze o l'importatore di sostanze devono registrare la sostanza in oggetto se si verificano le seguenti condizioni:

- la sostanza è fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 1 t all'anno per produttore o importatore;
- la sostanza è di tipo monomerico contenuta in polimeri e sussistono le condizioni di cui all'art. 6, par. 3:
 - il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate;
 - il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 t all'anno. □

PRE-REGISTRAZIONE

procedura di pre-registrazione di sostanze rilasciate da articoli

Il produttore o l'importatore di articoli devono registrare la/e sostanza/e se si verificano le seguenti condizioni:

- si ritiene che la sostanza all'interno degli articoli venga rilasciata durante l'uso normale o ragionevolmente prevedibile;
- se l'ammontare totale di questa sostanza all'interno di tutti gli articoli è pari o superiore a 1t all'anno;
- se la sostanza non è già stata registrata per lo stesso uso.

Il rilascio delle sostanze dagli articoli avviene durante l'uso normale o ragionevolmente prevedibile nei seguenti casi:

- il rilascio è fondamentale per la funzione d'uso dell'articolo o nel caso in cui l'articolo non funzionerebbe sufficientemente senza rilascio (es. rilascio inchiostro da un pennarello);
- il rilascio contribuisce alla qualità o alla funzione collaterale dell'articolo, ad esempio il rilascio dà un valore aggiunto all'articolo che non è direttamente collegato alla funzione principale dell'oggetto (es. rilascio di profumo da una gomma profumata).⁴

AUTORIZZAZIONE

la procedura di autorizzazione

Questa procedura è necessaria quando viene immessa sul mercato europeo una sostanza ad alta pericolosità singola o un preparato o anche incorporata all'interno di un prodotto.

Man mano che le sostanze vengono notificate, le sostanze più preoccupanti saranno incluse nell'allegato XIV, di cui è stato pubblicato il 30 giugno un primo aggiornamento; una volta inserite in questo allegato, le sostanze non potranno essere immesse sul mercato o utilizzate a partire dalla "sunset date" (data di scadenza) a meno che all'impresa non sia concessa un'autorizzazione.

Quando la sunset date è stata raggiunta ma una richiesta di autorizzazione era stata ricevuta almeno **18 mesi** prima di tale data e la decisione di emettere l'autorizzazione è ancora in corso, allora è permesso continuare con l'uso di tale sostanza.

Gli utilizzatori finali potranno, previa comunicazione all'Agenzia, utilizzare le sostanze incluse nell'allegato XIV senza richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione purché l'uso sia conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per lo stesso utilizzo a un soggetto a monte della catena di fornitura.

A fronte di una notifica, l'Agenzia può ordinare ai produttori o agli importatori di articoli di presentare una **registrazione** per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori a 1 t/a per produttore o importatore;
- l'Agenzia ha motivo di sospettare che la sostanza sia rilasciata dagli articoli e il rilascio della sostanza dagli articoli presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente (queste regole non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per tale uso).

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DI SOSTANZE O PREPARATI

Il fabbricante o l'importatore di sostanze devono notificare la sostanza in oggetto se si verificano le seguenti condizioni:

- la sostanza è ad alta pericolosità (così come definita dal REACH);
- la sostanza compare nella candidate list (lista delle sostanze ad alta pericolosità che potrebbero potenzialmente comparire nell'allegato XIV del REACH);

Se la sostanza compare in queste liste, l'utilizzatore finale deve verificare di stare usando la sostanza in accordo con le condizioni di autorizzazione ottenute da un attore posizionato a monte della catena di fornitura, e in caso positivo deve dare notizia dell'uso autorizzato all'Agenzia entro 3 mesi dalla prima fornitura.

18

Se l'utilizzatore finale non sta usando la sostanza in accordo con le condizioni di autorizzazione, deve verificare che la sunset date non sia stata raggiunta, perché in caso positivo l'utilizzatore finale non potrà continuare a usare la sostanza; se la sunset date non è stata raggiunta, l'utilizzatore finale deve inoltrare all'Agenzia una domanda di autorizzazione.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI

Il produttore o l'importatore di un articolo devono notificare la sostanza rilasciata se si verificano le seguenti condizioni:

- la sostanza non è stata ancora registrata per quell'uso specifico e
- la sostanza è stata inclusa nella lista delle sostanze candidate ad essere soggette ad Autorizzazione e
- la sostanza è presente nell'articolo in concentrazione superiore allo 0.1% peso/peso (w/w)

- la quantità totale della sostanza prodotta/importata annualmente supera la tonnellata

Non c'è comunque l'obbligo di notifica se il produttore o importatore può escludere l'esposizione di uomini o dell'ambiente durante le condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili o durante lo smaltimento (ovvero quando l'articolo è divenuto un rifiuto): in questo caso occorre semplicemente comunicare agli utilizzatori a valle le informazioni utili per garantire un uso sicuro dell'articolo.

Se la sostanza è già stata registrata per l'uso che ne fa l'azienda, compare nella lista delle sostanze candidate ed è presente in concentrazione superiore allo 0.1%, non è necessaria alcuna notifica e il fabbricante/importatore deve semplicemente comunicare all'utilizzatore finale le informazioni utili per un uso sicuro.□

applicazione del reach al settore degli impianti per il trattamento delle superfici

Il Regolamento REACH non è rivolto solo a produttori e importatori di sostanze chimiche ma prevede obblighi ed adempimenti per moltissimi altri soggetti quali gli utilizzatori delle sostanze (i cosiddetti “utilizzatori a valle”), gli importatori di articoli e i produttori di articoli.

Le imprese del settore degli impianti per il trattamento delle superfici rappresentate da UCIF generalmente non “producono” sostanze chimiche e dunque possono essere considerate secondo il seguente schema:

- **importatori di sostanze:** qualora le sostanze chimiche sopra specificate, siano acquistate direttamente da fornitori Extra-UE
- **utilizzatori a valle:** nel caso in cui acquistino sostanze chimiche sia per utilizzarle nei propri processi sia nei propri prodotti (articoli).
- **importatori di articoli contenenti sostanze:** è il caso in cui una impresa importi da fornitori Extra-UE articoli che di fatto sono assimilabili a contenitori di sostanze (es.: bombolette spray, cartucce di toner). In questo caso l’articolo ha solo funzione di contenitore o di carrier e l’importatore è equiparato a un importatore di sostanze.
- **importatori di articoli che rilasciano intenzionalmente sostanze:** si tratta di articoli la cui funzione dipende dal rilascio di sostanze (es.: gomme profumate, pennarelli). Le sostanze in questione devono essere registrate dall’impresa che li importa, sotto alcune condizioni.▣

impatti del regolamento reach per gli utilizzatori a valle

La maggior parte delle aziende appartenenti al settore rappresentato da UCIF possono essere identificate come “Utilizzatori a valle” od eventualmente come “Importatori di sostanze chimiche”. È pertanto opportuno approfondire i principali adempimenti previsti per queste categorie di aziende.

IMPORTATORI

Le imprese che importano sostanze sono tenute a registrarle sotto alcune condizioni al pari dei produttori. Se si tratta di sostanze già presenti sul mercato, tali imprese possono pre-registrarle dal 1° Giugno 2008 al 31 dicembre 2008. Una volta effettuata la pre-registrazione le imprese hanno scadenza per la registrazione che, a seconda delle caratteristiche della sostanza, possono andare anche fino al 2018.

21

Nel caso un'impresa sulla catena di approvvigionamento si ritrovi essere produttore o importatore, secondo le definizioni date dal Regolamento REACH, è soggetto alle seguenti responsabilità:

Pre-registrazione delle sostanze esistenti (e già in commercio) entro il 1° dicembre 2008:

- identificazione della sostanza;
- identificazione del dichiarante;
- definizione dei termini previsti per la registrazione (fascia di tonnellaggio);

Registrazione: le sostanze pre-registrate e le sostanze nuove cui non si applica il periodo di transitorio, devono essere sottoposte a registrazione che prevede:

- preparazione del Dossier tecnico sulle sostanze e delle relative informazioni richieste;

- Relazione sulla sicurezza chimica per sostanze in quantità superiore a 10 t/a contenente una valutazione del rischio;
- Il produttore o importatore deve inoltre preparare e fornire all'utilizzatore finale la **Scheda di Sicurezza** per le sostanze pericolose, riportando in allegato gli scenari di esposizione e le misure di gestione del rischio per gli usi identificati;
- **Fornire documentazione** e seguire disposizioni nel caso voglia presentare richiesta per l'autorizzazione.

UTILIZZATORI A VALLE

Nel caso un'impresa sulla catena di approvvigionamento si ritrovi essere utilizzatore finale, secondo le definizioni date dal Regolamento REACH, è soggetto alle seguenti responsabilità:

22

- in genere, non deve effettuare la pre-registrazione e la registrazione delle sostanze chimiche;
- deve instaurare uno stretto rapporto di comunicazione e collaborazione con il proprio fornitore di sostanze e con i propri clienti;

Dopo la registrazione da parte del fornitore:

- deve verificare che il proprio uso di una sostanza sia contemplato nella Scheda di Sicurezza (SDS) inviata dal fornitore;
- deve applicare le condizioni descritte nello scenario di esposizione allegato alla SDS;
- deve adottare le appropriate misure di gestione del rischio, sulla base delle informazioni ricevute attraverso la SDS.

Nel caso in cui l'utilizzatore finale non fornisca al suo fornitore le informazioni sugli usi delle sostanze, oppure nel caso in cui un produttore / fabbricante / importatore di una sostanza decida di fermarne la produzione e commercializzazione piuttosto che sostenere i costi della registrazione, l'utilizzatore di quella sostanza sarà costretto (in assenza di fornitori alternativi)

a registrare esso stesso la sostanza. Questo può verificarsi anche se il produttore/fabbricante/importatore ha proceduto alla pre-registrazione, ma non copre con questa l'uso che l'utilizzatore finale fa della sostanza.

La registrazione di una sostanza comporta due elementi essenziali:

1. l'identificazione degli usi di questa sostanza;
2. l'identificazione degli scenari di esposizione.

Un uso che non sia contenuto nel file di registrazione è di fatto vietato. Pertanto gli utilizzatori a valle di una sostanza avranno il compito di assicurarsi che l'uso che ne fanno sia inserito nella registrazione dal produttore della sostanza. Nel caso l'uso non sia contenuto, gli utilizzatori possono comunicarlo al produttore che è tenuto a inserirlo nella registrazione.

Gli utilizzatori a valle sono anche soggetti ad alcuni obblighi di comunicazione verso i propri clienti a seconda delle caratteristiche della sostanza in questione. Al di là di questi obblighi il sistema REACH potrebbe comportare ulteriori impatti sull'approvvigionamento delle sostanze utilizzate. Potrebbe infatti succedere che un produttore/importatore di una sostanza decida di fermarne la produzione e commercializzazione piuttosto che sostenere i costi della Registrazione.

In questo caso tutti gli utilizzatori di quella sostanza, sia in quanto tale, sia in quanto componente di preparati, si troveranno a dover cercare un altro fornitore europeo. In mancanza di quest'ultimo le Imprese utilizzatrici sarebbero costrette o a registrare esse stesse la sostanza o a trovare una sostanza alternativa.

Per evitare dunque tali problematiche è necessario che le Imprese richiedano ai propri fornitori se intendono o meno registrare/pre-registrare le sostanze che forniscono o se i relativi produttori/importatori hanno questa intenzione.

Nel caso una impresa importi direttamente una sostanza, è opportuno accertarsi con il proprio fornitore se intende nominare un rappresentante autorizzato in Europa che registri la sostanza. In questo caso, infatti, l'impresa non sarebbe più considerata un importatore, ma un utilizzatore a valle.◻

le schede di sicurezza (sds)

Il REACH contiene anche nuove disposizioni per le schede di sicurezza.

I primi adempimenti a carico dei produttori e importatori di sostanze, che sono entrati in vigore dal 1 giugno del 2007, riguardano il Titolo IV (informazioni all'interno della catena di approvvigionamento).

Gli utilizzatori a valle continueranno a ricevere le informazioni nella propria lingua sulle sostanze e i preparati pericolosi attraverso la Scheda di Sicurezza (SDS).

La SDS dovrà, inoltre, essere predisposta su richiesta dell'utilizzatore anche per sostanze e preparati non pericolosi che presentino determinate caratteristiche.

Rispetto al modello attualmente in uso, la SDS dovrà essere integrata con gli scenari di esposizione pertinenti agli usi che l'utilizzatore fa della sostanza. Gli utilizzatori dovranno pertanto controllare che gli scenari di loro interesse siano riportati nella SDS (cosiddetti "usi identificati") e formulare, in caso di assenza, le dovute richieste ai fornitori almeno un anno prima della scadenza della registrazione. Il fornitore aggiungerà il nuovo uso alla SDS oppure comunicherà all'Agenzia le motivazioni per cui ritiene che questo non sia ammissibile.

24

In merito alla struttura della scheda il Regolamento REACH prevede l'inversione delle sezioni 2 (composizione/informazione sugli ingredienti) e 3 (identificazione dei pericoli). Tuttavia, la Commissione europea ed il Ministero hanno chiarito che tale inversione può avvenire alla prima revisione della scheda.

Inoltre il REACH prevede anche che la SDS riporti, nella sezione I, l'indirizzo e-mail della persona responsabile della redazione della scheda stessa. A seguito di un confronto a livello comunitario, anche in questo caso il Ministero della Salute ha indicato che anche questo potrà essere fatto in occasione della prima revisione della scheda.

Di seguito sono riassunte le prescrizioni generali relative alle SDS, contenute nell'art. 31 e nell'Allegato II del Regolamento REACH.

- Le SDS devono consentire all'utilizzatore finale il controllo degli "usi identificati" e delle misure di gestione del rischio che ne deriva; devono essere fornite a tutti quelli che hanno ricevuto il preparato/sostanza negli ultimi 12 mesi.

La SDS è obbligatoria se:

- la sostanza è classificata pericolosa;
- richiesta dall'utilizzatore finale, se il preparato non è pericoloso ma contiene ad esempio un componente pericoloso $\geq 1\%$ o se esiste un limite di esposizione comunitario;
- richiesta dall'utilizzatore finale nella lingua dello Stato membro in cui il preparato viene immesso sul mercato;

Nel caso in cui non è richiesta la SDS, gli utilizzatori finali devono comunque disporre di certe informazioni sulle sostanze (obbligo di comunicazione a valle); l'informazione lungo la catena deve quindi garantire la comunicazione di:

- numero di registrazione se disponibile;
- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione;
- dettagli sulle autorizzazioni concesse o negate;
- dettagli su ogni restituzione d'uso;
- ogni altra informazione importante.

Anche l'utilizzatore finale può contribuire a rafforzare le misure di riduzione del rischio (obbligo di comunicazione a monte), comunicando:

- informazioni aggiuntive da parte dell'utilizzatore al produttore che possano meglio definire lo scenario espositivo per quel particolare uso identificato;
- informazioni supplementari sugli effetti della sostanza;
- qualsiasi altra informazione relativa all'efficacia delle misure di riduzione del rischio identificate nelle SDS.◻

principali compiti dei produttori

PRODUTTORI

Riportiamo brevemente i principali compiti a carico del produttore di una sostanza chimica, che devono essere applicati da un'azienda nel caso rientri in tale definizione.

Pre-registrazione delle sostanze esistenti (già in commercio) entro il **1° dicembre 2008**:

- identificazione della sostanza;
- identificazione del Dichiarante;
- definizione dei termini previsti per la Registrazione (fascia di tonnellaggio).

Richiamo sulla procedura di pre-registrazione di sostanze o preparati.

Il fabbricante di sostanze o l'importatore di sostanze devono registrare la sostanza in oggetto se si verificano le seguenti condizioni:

- la sostanza è fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 1 t all'anno per produttore o importatore;
- la sostanza è di tipo monomero contenuta in polimeri e sussistono le condizioni di cui all'art. 6, par. 3;

Richiamo sulla procedura di pre-registrazione di sostanze rilasciate da articoli.

Il produttore o l'importatore di articoli devono registrare la/e sostanza/e se si verificano le seguenti condizioni:

- si ritiene che la sostanza all'interno degli articoli venga rilasciata durante l'uso normale o ragionevolmente prevedibile;
- se l'ammontare totale di questa sostanza all'interno di tutti gli articoli è pari o superiore a 1t all'anno;
- se la sostanza non è già stata registrata per lo stesso uso

Registrazione. Le sostanze pre-registrate e le sostanze nuove cui non si applica il periodo transitorio, devono essere sottoposte a registrazione che prevede:

- Preparazione del Dossier tecnico sulle sostanze (es. identità, uso ecc.) e delle relative informazioni richieste
- Relazione sulla sicurezza chimica per sostanze in quantità > 10 t/a contenente una valutazione del Rischio

Il produttore di sostanze chimiche deve inoltre preparare e fornire all'utilizzatore la Scheda Di Sicurezza per le sostanze pericolose, riportando in allegato gli scenari di esposizione e le misure di gestione del rischio per gli usi identificati

Fornire documentazione e seguire disposizioni nel caso voglia presentare richiesta per un'autorizzazione.□

principali compiti degli utilizzatori produttori

In genere non deve effettuare la pre-registrazione e la registrazione delle sostanze chimiche.

E' necessario instaurare uno stretto rapporto di comunicazione e collaborazione con il proprio fornitore di sostanze e con i propri clienti (scambio di informazioni "up and down") al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni sulle sostanze, sui preparati e sugli articoli contenenti sostanze, lungo tutta la filiera.

I principali adempimenti per gli utilizzatori riguardano quindi la collaborazione con i propri fornitori e clienti, lo scambio di informazioni, il rispetto delle raccomandazioni fornite con le Schede di Sicurezza e il rispetto delle disposizioni sulle sostanze contenute negli articoli.

28

Dopo la registrazione da parte del fornitore:

- deve verificare che il proprio uso di una sostanza sia contemplato nella Scheda di Sicurezza inviata dal Fornitore;
- deve applicare le condizioni descritte nello scenario di esposizione allegato alla Scheda di Sicurezza;
- deve adottare le appropriate misure di gestione del rischio, sulla base delle informazioni ricevute attraverso la Scheda di Sicurezza.

Nel caso in cui l'utilizzatore finale non fornisce al suo fornitore le informazioni sugli usi delle sostanze, oppure nel caso in cui un produttore / fabbricante / importatore di una sostanza decida di fermarne la produzione e commercializzazione piuttosto che sostenere i costi della registrazione, l'utilizzatore di quella sostanza sarà costretto (in assenza di fornitori alternativi) a registrare esso stesso la sostanza. Questo può verificarsi anche se il produttore / fabbricante / importatore ha proceduto alla pre-registrazione, ma non copre con la successiva registrazione l'uso che l'utilizzatore finale fa della sostanza. ▢

1) IMPRESA CHE COMPRA SOSTANZE NON PERICOLOSE

- Se il fornitore è europeo oppure è extra-europeo con delegato in UE, sussistono gli obblighi dell'utilizzatore finale.
- Se il fornitore è extra-europeo e non ha delegato in UE, occorre pre-registrare la sostanza se è di tipo monomero (condizioni sui polimeri) o se è importata in quantità maggiore a 1 t/a.
- Se il fornitore (europeo o il delegato dell'extra-europeo) pre-registra la sostanza, ma non per l'uso della mia azienda, occorre occuparsi della pre-registrazione se la sostanza è monomero (condizioni sui polimeri) o se è importata in quantità maggiore a 1 t/a.

2) IMPRESA CHE COMPRA ARTICOLI CHE RILASCIANO SOSTANZE NON PERICOLOSE

Tali sostanze non sono rilasciate durante l'uso normale o ragionevolmente prevedibile, quindi non sussistono prescrizioni a carico (occorre instaurare un rapporto di scambio informazioni con il fornitore).

3) IMPRESA CHE PRODUCE ARTICOLI CHE RILASCIANO SOSTANZE NON PERICOLOSE

Tali sostanze non sono rilasciate durante l'uso normale o ragionevolmente prevedibile, quindi non sussistono prescrizioni a carico.

Considerando sostanza per sostanza, esse saranno alla fine quelle comprate per la realizzazione del prodotto (a meno che non si sia proceduto a reazioni chimiche il cui risultato è la costituzione di una nuova sostanza, diversa da quelle primarie). Si rimanda pertanto al caso n. 1).

4) IMPRESA CHE COMPRA SOSTANZE PERICOLOSE

Si ricade nel caso dell'utilizzatore finale (se il fornitore Extra-UE ha un delegato nel territorio dell'Unione) e occorre verificare che l'uso della sostanza sia in accordo con le condizioni di autorizzazione ottenute dal fornitore ed in caso

positivo **occorre darne notizia dell'uso autorizzato all'Agenzia.**

Se non si sta usando la sostanza in accordo con le condizioni di autorizzazione, occorre inoltrare all'Agenzia una domanda di autorizzazione.

Se si importa una sostanza pericolosa da un fornitore che non ha un delegato nel territorio dell'Unione, occorre effettuare la procedura di autorizzazione.

5) IMPRESA CHE PRODUCE ARTICOLI CHE RILASCIANO SOSTANZE PERICOLOSE

Occorre verificare se ci sono le 4 condizioni per l'autorizzazione ed eventualmente procedere (verificando se si ricade anche nel caso n. 4).

6) IMPRESA CHE COMPRA ARTICOLI CHE RILASCIANO SOSTANZE PERICOLOSE

Occorre verificare se ci sono le 4 condizioni per l'autorizzazione ed eventualmente procedere (verificando se si ricade anche nel caso n. 4), controllando se l'impresa deve essere considerata importatore e non utilizzatore finale.

RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE ANIMA E SVILUPPO CULTURA D'IMPRESA

UCIF - Unione Costruttori Impianti di Finitura - nasce nel 1973 come associazione autonoma aderente ad ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine. Attraverso ANIMA l'Associazione UCIF è accreditata presso il sistema confindustriale italiano e rappresenta il settore della finitura nel suo complesso.

I rapporti con la Federazione ANIMA assicurano ad UCIF ampia visibilità nel panorama internazionale, presenza nei tavoli di settore, maggiore forza collegiale.

UCIF crede nello sviluppo della cultura d'impresa e si impegna a portare avanti progetti in sinergia con ANIMA per la diffusione e la promozione di una sempre maggiore consapevolezza industriale.

COMUNICAZIONE

Uno degli obiettivi di UCIF è di diventare il punto di riferimento per i soci, per poter ricevere aggiornamenti costanti sull'attività dell'associazione e di tutte le informazioni di interesse comune che riguardano il settore del trattamento delle superfici. UCIF ha dedicato uno spazio riservato ai rapporti con la stampa, per garantire una costante presenza presso gli organi di informazione tradizionale e di nuova concezione.

Forte attenzione viene indirizzata alla comunicazione interna all'associazione, favorendo e promuovendo la diffusione delle comunicazioni, informazioni e notizie verso gli associati.

Gli strumenti utilizzati per la comunicazione sono il bollettino mensile informativo, il sito internet e le riviste di settore. Tra i servizi già attivi: rassegna stampa on line; informazione sui media; promozione di casi aziendali d'eccellenza presso i media; diffusione della cultura della comunicazione.

MARKETING ASSOCIATIVO

Programmazione delle attività di ricerca e aggiornamento data base delle aziende del settore. Allargamento della base associativa attraverso la collaborazione e la ricerca di sinergie con categorie affini al trattamento delle superfici. Scambi di esperienze con altre associazioni attive nel settore, in particolare con l'organizzazione congiunta di incontri e tematiche di interesse comune; proposta di azioni congiunte mirate alla partecipazione ad eventi di carattere internazionale.

Grazie alle indagini statistiche di settore UCIF è in grado di presentare studi approfonditi del settore del trattamento delle superfici che analizza i principali dati macroeconomici relativi alle diverse tipologie di impianti di trattamento e ai relativi dati occupazionali.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

UCIF si propone come supporto e assistenza nell'approccio ai mercati esteri, nella ricerca di partner e opportunità in loco.

L'attività si rivolge anche verso l'informazione su pagamenti e contrattualistica internazionale, dogane, assicurazione crediti export, leggi e finanziamenti a sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione.

ATTIVITÀ TECNICA

Lo studio e la divulgazione delle normative tecniche del settore del trattamento delle superfici rappresentano l'eccellenza dell'Associazione UCIF, che si propone di diventare il punto di riferimento per il settore per lo sviluppo, l'applicazione e l'interpretazione delle norme stesse.

UCIF collabora attivamente con CEN, UNI e UNITEM, monitorando i lavori di redazione delle norme di settore. Inoltre UCIF aderisce al Comitato Europeo per i Trattamenti di Superficie CETS.

FORMAZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Il progetto formativo di UCIF mira ad aiutare le piccole e medie imprese a consolidare una nuova cultura di attenzione all'innovazione tecnologica e alla formazione delle figure professionali in azienda. In particolare UCIF è attiva nei temi di formazione imprenditoriale e manageriale, assistenza e informazione su tirocini, finanziamenti alla formazione.

In particolare UCIF è attiva nella collaborazione con l'università, con lo sviluppo di Poliefun Ente di Formazione Universitaria Politecnico di Milano.

La realtà di Poliefun, nata con l'obiettivo di instaurare una stretta collaborazione tra il mondo universitario e le imprese, sostiene il corso di Laurea in Ingegneria del Trattamento delle Superfici. UCIF partecipa a Poliefun per dare una risposta alle esigenze di crescita del mondo produttivo, favorendo l'avanzamento culturale del settore del trattamento delle superfici, facilitando le relazioni a scopo di ricerca per l'innovazione e per la divulgazione di temi a carattere scientifico tra l'industria e il mondo della ricerca universitaria.

ATTIVITÀ FIERISTICA

Presenza alle maggiori fiere del settore, con stand collettivi.

Supporto per le attività di raccolta informazioni e diffusione di notizie relative al panorama fieristico nazionale e internazionale.



Edizione ottobre 2008

UCIF - Unione Costruttori Impianti di Finitura
via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano
tel. +39 0245418.519 - fax +39 0245418.716
info@ucif.net - www.ucif.net
